



FEDERAZIONE CONFSA-UNSA

COORDINAMENTO NAZIONALE GIUSTIZIA

tel. 06 6876662 - 06 6876650 - fax 06 6878819 - info@sagunsa.it
Via Napoli, 51 - 00184 Roma - www.sagunsa.it

Roma, 28 novembre 2017.

Al Dott. **Pietro BUFFA**
Direttore Generale del Personale e delle Risorse del DAP
ROMA

OGGETTO: DL 16 ottobre 2017 n. 148 – gratuità degli alloggi collettivi di servizio.

La Federazione Confasal UNSA con la presente intende intervenire sulla materia di cui in oggetto per effettuare le considerazioni che seguono.

La caserma degli istituti penitenziari trova la sua fonte normativa nella legge n.395/1990 (Ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria) e precisamente all'art. 18 che collega l'utilizzazione della stessa alle esigenze istituzionali del corpo di polizia penitenziaria.

E' evidente che la legge n.395/1990 non poteva che essere destinata sulla materia esclusivamente al personale di polizia e non anche al personale dell'amministrazione penitenziaria in senso lato (quindi anche al personale civile) in ragione della peculiare finalità del provvedimento legislativo citato, che per l'appunto ha dato attuazione alla riforma del Corpo di polizia penitenziaria e di tutti gli istituti ad esso collegati.

Tuttavia negli anni si è manifestata una evoluzione normativa a seguito dei processi di riforma del pubblico impiego.

Nel 2006 è stato infatti emanato il DPR n. 314 - entrato in vigore a decorrere dal marzo 2007 - destinato a regolamentare specificatamente l'assegnazione e la gestione degli alloggi di servizio per il personale dell'amministrazione penitenziaria.

Si richiama l'attenzione sul contenuto del comma 4 dell'art. 1 (ambito di applicazione); in tale comma viene previsto che il regolamento in questione sia destinato a disciplinare *"...altresì, l'individuazione, assegnazione e gestione delle unità abitative ad uso temporaneo e degli alloggi collettivi di servizio per il personale dell'amministrazione penitenziaria..."* .

Orbene, tale citata previsione parla poi di *"...personale dell'amministrazione penitenziaria..."* esplicitando che la materia degli alloggi della caserma riguarda il personale dell'amministrazione in senso lato, quindi anche quello 'civile'.

Questo orientamento è stato peraltro condiviso e recepito dagli Uffici Superiori Dipartimentali nelle note e provvedimenti finalizzati a regolamentare l'assegnazione e la quantificazione degli oneri occupazionali ai sensi di quanto previsto nell'art. 12 del DPR 314/2006 (a tal proposito si ricordano: P.C.D. del 18/12/2013; P.D.G. n. 1569 del 11/03/2014; GDAP 397970 del 02/12/2016; GDAP n. 76157 del 03/03/2017).

Conseguentemente, il personale 'civile' ad oggi usufruisce, a domanda e alle medesime condizioni dei colleghi del Comparto Sicurezza, della disponibilità dell'alloggio della caserma, laddove esigenze personali e familiari lo rendono necessario.

Riguardo all'ultimo intervento legislativo di cui al decreto legge n.148/2017 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili) questa O.S. ritiene che al momento nulla è cambiato, nella sostanza, in termini di regolamentazione della materia *de quo*.

Infatti, seguendo un ragionamento in modo logico, il decreto legge (in vigore dal 16/10/2017 ed in attesa di conversione in legge definitiva entro sessanta giorni) ha integrato il citato art. 18 della legge n.395/90 inserendo dopo la dicitura "...ha facoltà di pernottare in caserma ..." l'espressione " ... a titolo gratuito..." (art. 7 comma cinque del decreto legge).

E' palese che, con la recente manovra in materia finanziaria e fiscale, si è voluto introdurre la gratuità degli alloggi collettivi di servizio per rivolgere una meritata attenzione nei confronti del personale che avverte esigenza di soggiornare in caserma, assicurando al tempo stesso l'interesse della funzionalità del servizio d'istituto.

Nulla è cambiato, però, per quanto riguarda i successivi interventi normativi sopramenzionati che hanno portato all'attuale impianto di disciplina dell'individuazione degli aventi diritto e dell'assegnazione degli alloggi collettivi di servizio.

Alla luce di quanto illustrato, si ritiene che – salvo successivi interventi formali di precisazione o modificazione della normativa regolamentare – al momento, il beneficio della gratuità degli alloggi debba riguardare tutto "*... il personale dell'amministrazione penitenziaria...*" in senso lato, così come individuato dalla citata normativa regolamentare (in particolare DPR 314/2006 e GDAP n. 76157 del 03/03/2017).

Conseguentemente, si chiede a codesta Direzione Generale di voler estendere gli effetti della sospensione immediata della trattenuta sullo stipendio della quota relativa agli oneri accessori dovuti per l'utilizzo degli alloggi in questione anche al personale 'civile' del Comparto Funzioni Centrali (già Comparto Ministeri); diversamente, si configurerebbe una palese disparità di trattamento tra le due categorie di personale della stessa amministrazione, anche se di ordinamento diverso, dopo aver riconosciuto che entrambe sono destinatarie degli alloggi della caserma degli istituti penitenziari !!!

Certi di una attenta valutazione della questione, in considerazione anche del fatto che il personale destinatario degli alloggi collettivi concorre - ognuno per la tipologia di funzioni espletate e per il contributo dato - alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Amministrazione, si resta in attesa di un cortese ed urgente riscontro.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO NAZIONALE

(Roberto Martinelli)

